

Padova, 2 novembre 2015

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO I – Definizioni

Art. 1 Natura, composizione, funzioni.

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti e ne tutela e garantisce i diritti.
2. La Consulta è composta di studenti eletti in numero di tre qualora l'Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti designati in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte. Inoltre può nominare un membro della consulta senza diritto di voto all'interno dell'Organo di Garanzia (vedi art. 8 comma 1 del Regolamento disciplinare).
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività para istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
6. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

TITOLO II - Procedure elettorali

Art. 2 Bando

1. Il Direttore indice le elezioni per il rinnovo della Consulta almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 132/2003;
 - le date, nel numero di cinque giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne è inviata comunicazione telematica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.
3. Nel caso il numero di candidati sia uguale o inferiore al numero di membri della Consulta da eleggere, i candidati risultano eletti automaticamente.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Si istituisce la commissione elettorale, composta da almeno tre membri della Consulta uscente, nominati con decreto del Direttore, su indicazione della Consulta.
2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di acquisire l'elenco dell'elettorato attivo, di vagliare le candidature e di verificarne il possesso dei requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che siano negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
5. La Commissione costituisce il Seggio Elettorale, si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente; si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
6. Il seggio elettorale deve trovarsi in un luogo ben visibile e accessibile agli studenti.
7. La Commissione stabilisce il numero di seggi necessari a ottenere la maggiore affluenza possibile.
8. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi che devono fornire l'elenco dell'elettorato attivo, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4 Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti (i.e. iscritti ai Corsi Vecchio Ordinamento, Corsi Pre-Accademici, Corsi Accademici); non hanno diritto di voto uditori, tirocinanti e studenti Erasmus.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari.

Art. 5 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate per via telematica o scritta alla Consulta per il tramite della segreteria amministrativa. Le candidature devono pervenire entro dieci giorni dopo la pubblicazione del bando.
2. L'Ufficio amministrativo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale, che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno sette giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, può essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore.

Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
2. A parità di preferenze sarà eletto lo studente anagraficamente più anziano.
3. La Commissione elettorale trasmette i risultati al Direttore, che nomina con proprio decreto i nuovi eletti.
4. Laddove il numero dei membri eletti sia inferiore a quello previsto dall'art.1 comma 2 i membri della Consulta precedentemente in carica godono di 45 giorni di prorogatio per risolvere il problema.

Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Nel caso in cui un membro della Consulta:
 - non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - sia risultato assente dalle sedute ordinarie della Consulta per tre volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione entro 60 giorni, mediante le seguenti procedure elettorali:
 - Entro 30 giorni dalla cessazione della carica il Direttore indice elezioni suppletive secondo le modalità di cui all'art. 2, con la differenza che il numero di giornate di apertura del seggio scende a tre;
 - In caso il numero di candidature pervenute alla Commissione elettorale sia superiore al numero di posti vacanti si procede con regolari elezioni secondo le modalità di cui all'art. 6.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo componente.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Nel caso in cui si verifichi contemporaneamente la cessazione anticipata della carica di tutti i membri della consulta per dimissioni o per le ragioni esposte all'art.8 comma 1, si procede a nuove elezioni come da Regolamento, e la Consulta così eletta avrà nuovo mandato triennale.

TITOLO III – Funzionamento

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente. Si può procedere all'elezione con scrutinio segreto.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno e coordinare le attività della Consulta.
3. Il Presidente nomina tra i membri un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.
4. Il Presidente firma ogni atto ufficiale proveniente dalla Consulta, compresa la nomina di studenti collaboratori (si veda art 11.)
5. Il Presidente convoca le assemblee degli studenti.

Art. 10 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di: due in seno al Consiglio Accademico, uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Per gli studenti designati in seno al Consiglio Accademico, si può procedere a votazione palese o segreta, e in caso di parità, è nominato lo studente più anziano anagraficamente.
3. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti inoltre ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.
4. In caso di decadenza di un componente designato quale rappresentante degli studenti all'interno degli organi di gestione per il verificarsi delle casistiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento o a seguito di mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dai membri della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro cinque giorni le proprie dimissioni al Presidente della Consulta.
5. La Consulta entro quindici giorni procede alla designazione di un sostituto secondo i modi di cui art. 9 comma 2. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 11 Studenti collaboratori e commissioni

1. Per approfondire singole questioni o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta può costituire commissioni che si occupino delle problematiche da esaminare e del lavoro da svolgere.
2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente esposto alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Consulta può individuare degli studenti collaboratori che la aiutino nello svolgimento delle proprie funzioni, nominati dal Presidente della Consulta.

Art. 12 Convocazione e validità delle sedute della Consulta

1. La convocazione delle sedute è disposta di norma una volta al mese dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i membri.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme con eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente in seguito a comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero per questioni inderogabili che richiedano un'immediata trattazione.
4. I membri possono chiedere al Presidente, in seguito alla convocazione, di inserire argomenti di discussione.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando e fino a che è presente la maggioranza dei membri in carica.
6. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Art. 13 Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e il modo di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se a essa prende parte la maggioranza assoluta dei membri della Consulta.
4. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun membro ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, e di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione e affissi all'Albo d'Istituto.
5. I verbali fanno fede per il gettone di presenza erogato ai membri della consulta dall'amministrazione; pertanto è necessario che i verbali registrino la presenza dei membri.



Art. 15 Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata di norma una volta all'anno fino ad un massimo di una volta ogni due mesi con almeno dieci giorni di anticipo, dal Presidente della consulta.
2. La convocazione è inviata per via telematica a tutti gli studenti e per conoscenza a tutti i docenti. Inoltre è affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza.
3. L'allievo che partecipi all'Assemblea degli Studenti è da considerarsi presente a qualsiasi lezione concomitante.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante e un moderatore.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e vagliato dal Consiglio Accademico, è adottato con Decreto del Presidente del Conservatorio.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Accademico in data 20 febbraio 2015.